



COMUNE DI CREMA

AREA AFFARI GENERALI – ORGANI DELIBERATIVI

Piazza Duomo, 25 – 26013 – Crema (CR) – Codice Fiscale 91035680197
☒ 0373/894242 – Fax 0373/894382 – E-mail: consiglio.comunale@comune.crema.cr.it

Prot.n. 20 402

Crema, 04 SET, 2013

OGGETTO: Petizione ai sensi dell'art.35 comma 3, dello statuto del Comune di Crema, sulla richiesta di apertura di un "Centro Culturale Arabo".

Gent.mo Sig.
MATTEO SOCCINI
invio a mezzo mail
matteo.soccini@libero.it

e.p.c.

Ai Capigruppo Consiliari
invio a mezzo mail

All'Assessore all'Urbanistica
S E D E

Vista la petizione da Lei depositata in data 27 maggio 2013 prot.n.11074;

Ritenuto che la stessa rientri nei disposti degli articoli 35 e 36 lett."f" dello Statuto Comunale;

Si dà riscontro come di seguito riportato.

La petizione in oggetto appare eccedente rispetto alle effettive intenzioni della Amministrazione, atteso come non si tratti di "collocare una moschea", quanto, piuttosto, di procedere ad un aggiornamento del PGT sotto vari aspetti, e in base alle istanze che saranno presentate nel corso del processo partecipativo, anche di prevedere un adeguamento della dotazione di aree di culto, attualmente (e sin dall'adozione del PGT) carente;

Nella prima fase di attuazione del Piano di Governo del Territorio vigente ed in particolare del Piano dei Servizi, si è constatato infatti che la pianificazione comunale non risponde in maniera adeguata alle esigenze rappresentate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'art. 70 della L.R. 12/2005 e s.m.i, per la realizzazione di edifici di culto e/o di attrezzature destinate a servizi religiosi.

Sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'articolo 70 della LR 12/2005, è pertanto possibile individuare delle aree ritenute idonee – dimensionate e disciplinate dal Piano dei Servizi - per la realizzazione di edifici di culto e/o di attrezzature destinate a servizi religiosi.

Peraltro, nessuno intende nascondere la realtà delle cose, per cui è fortemente prevedibile che una delle istanze presentate per ottenere una localizzazione idonea, sarà presentata dalla Comunità Islamica presente sul territorio e finalizzata alla edificazione di una "musalla" (sala di preghiera", nella quale possono anche

svolgersi attività correlate, culturali, ricreative, di vendita di beni autoprodotti etc), e che costituisce il tipo di struttura più diffuso in Europa, solo erroneamente e sbrigativamente definito "moschea".

Questa Amministrazione ritiene che la realizzazione di un eventuale luogo di culto possa essere in grado di promuovere un'immagine positiva dell'Islam, pur in un quadro di mantenimento dell'educazione religiosa e dell'identità culturale e linguistica, preordinato, attraverso idonei supporti convenzionali, a creare un sistema di integrazione, di coordinamento sociale oltre che religioso.

La Costituzione italiana sancisce il principio di eguale libertà delle confessioni religiose e il loro diritto ad organizzarsi secondo i propri statuti; gli articoli 8 e 19 stabiliscono il dovere dello Stato di salvaguardare la libertà religiosa in un regime di pluralismo confessionale: ed anche la costruzione di luoghi di culto in Italia è regolamentata da norme statali regionali e pattizie (come il Concordato con la Chiesa Cattolica e delle intese con le altre confessioni religiose).

Pur rilevando come a tutt'oggi, soprattutto a causa di molte divisioni nell'ambito della Comunità islamica, non sia stata stipulata alcuna intesa formale fra Stato Italiano e Comunità, dal complesso della normativa statale deriva un principio chiaro e che deve essere recepito anche dalle norme regionali, ed in base al quale le esigenze religiose della popolazione che si manifestano nelle situazioni locali devono essere tenute in considerazione nella pianificazione urbanistica comunale.

In ogni caso, specie a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, è in particolare alle leggi regionali che bisogna fare riferimento per trovare elementi rilevanti in materia di edilizia di culto.

Le norme progressivamente adottate in materia urbanistica, e con particolare riferimento alla localizzazione dei luoghi di culto variano da regione a regione, ma condividono alcune linee di fondo: i Comuni devono individuare nei piani urbanistici aree da destinare ad edifici di culto ed attrezzature per servizi religiosi sulla base delle esigenze della popolazione locale e delle istanze delle comunità religiose. Tali aree sono assegnate alle comunità che ne abbiano fatto richiesta in proporzione alla loro consistenza e ad altri criteri che possono variare.

In tal senso va richiamata la L.R. n. 12/2005 "Legge per il governo del territorio", della Lombardia che così dispone:

**Art 70:
(Finalità)**

*La Regione ed i Comuni concorrono a promuovere, conformemente ai criteri di cui al presente capo, la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica. Le disposizioni del presente capo si applicano **anche agli enti delle altre confessioni religiose** come tali qualificate in base a criteri desumibili dall'ordinamento ed aventi una **presenza diffusa, organizzata e stabile** nell'ambito del Comune ove siano effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo, ed **i cui statuti esprimano il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e previa stipulazione di convenzione tra il Comune e le confessioni interessate.***

**Art. 72
(Rapporti con la pianificazione comunale)**

- 1. Nel piano dei servizi e nelle relative varianti, le aree che accolgono attrezzature religiose, o che sono destinate alle attrezzature stesse, sono specificamente individuate, dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'articolo 70. Le attrezzature religiose sono computate nella loro misura effettiva nell'ambito della dotazione globale di spazi per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale di cui all'articolo 9, senza necessità di regolamentazione con atto di asservimento o regolamento d'uso.*
- 2. Qualunque sia la dotazione di attrezzature religiose esistenti, nelle aree in cui siano previsti nuovi insediamenti residenziali, il piano dei servizi, e relative varianti, assicura nuove aree per attrezzature religiose, tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli enti delle confessioni religiose di cui*

all'articolo 70. Su istanza dell'ente interessato, le nuove aree per attrezzature religiose sono preferibilmente localizzate in continuità con quelle esistenti.

- 3.** *In aggiunta alle aree individuate ai sensi del comma 2, il piano dei servizi e i piani attuativi possono prevedere aree destinate ad accogliere attrezzature religiose di interesse sovracomunale. Le aree necessarie per la costruzione delle suddette attrezzature sono specificamente individuate, dimensionate e normate, nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale, sulla base delle istanze all'uopo presentate dagli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose di cui all'articolo 70.*
- 4.** *Le aree destinate ad accogliere gli edifici di culto e le altre attrezzature per i servizi religiosi, anche di interesse sovracomunale, sono ripartite fra gli enti che ne abbiano fatto istanza in base alla consistenza ed incidenza sociale delle rispettive confessioni.*
- 4 bis.** *Fino all'approvazione del piano dei servizi, la realizzazione di nuove attrezzature per i servizi religiosi è ammessa unicamente su aree classificate a standard nei vigenti strumenti urbanistici generali e specificamente destinate ad attrezzature per interesse comune (1).*

(1) Il comma è stato aggiunto dalla lett. hhh) del primo comma dell'art. 1 della l.r. 14 marzo 2008, n. 4.

Dall'impianto della norma regionale si desume, pertanto, come le Amministrazioni locali non possano discriminare la comunità richiedente sulla base del suo orientamento "ideale", anche se è ragionevole ritenere che la eventuale destinazione urbanistica, soprattutto per realtà religiose che non abbiano (ancora) stipulato intese statali di carattere generale, potrà essere corredata da una convenzione con la quale prevedere una serie di garanzie in ordine all'effettiva integrazione territoriale e culturale ed alla dissociazione da impostazioni "radicali" (quali quelle rappresentate, al momento, ed in forma assolutamente minoritaria, dall'UCOII).

La realizzazione, quindi, allo stato ancora del tutto eventuale in quanto condizionata alle scelte urbanistiche che saranno compiute in sede di Consiglio Comunale, potrà essere accompagnata dalla stipula di un accordo che garantisca il concreto avvio di un percorso inteso alla realizzazione di forme di dialogo interreligioso e di progetti multiculturali di conoscenza ed integrazione con le altre realtà religiose e di tradizione del territorio.

Cordiali saluti



IL SINDACO
(Dott.ssa Stefania Bonaldi)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stefania Bonaldi".